



Febbraio 2024

---

# Modifica dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (lavoro notturno e domenicale temporaneo in caso di penuria di gas o di elettricità)

## Rapporto esplicativo

### 1 Situazione iniziale

Il 14 settembre 2022 la consigliera agli Stati Andrea Gmür-Schönenberger ha presentato la mozione 22.3921 Flessibilizzazione temporanea della legge sul lavoro in caso di penuria di elettricità e/o gas, con cui chiede di adeguare temporaneamente l'ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) aggiungendo la situazione di penuria energetica quale motivo di urgente bisogno (cfr. art. 27 OLL 1). Ciò giustificherebbe il rilascio di un permesso di lavoro notturno o domenicale per una durata massima di sei mesi. La mozione chiede inoltre che il lavoro domenicale possa essere autorizzato per una durata più lunga per motivi economici indispensabili (art. 19 cpv. 2 LL [RS 822.11] e art. 28 OLL 1).

Le modifiche dovrebbero consentire, in caso di penuria di energia, di occupare i lavoratori in modo tale da risparmiare energia o ridurre i picchi di consumo. Una simile flessibilità sarebbe indispensabile per organizzare gli orari di lavoro nei periodi di basso consumo energetico. Ciò contribuirebbe a evitare i contingentamenti e razionamenti di gas ed elettricità, il lavoro ridotto e altri provvedimenti penalizzanti.

La mozione è stata adottata dal Consiglio degli Stati il 13 dicembre 2022 e dal Consiglio nazionale il 2 marzo 2023. La presente revisione permette di attuarla.

### 2 Contenuto della modifica

Con l'aggiunta del capoverso *1bis* all'articolo 27 OLL 1 (urgente bisogno) viene previsto esplicitamente che una situazione di penuria energetica giustifica il rilascio da parte delle

autorità cantonali di permessi di lavoro notturno o domenicale temporanei, ossia per una durata massima di sei mesi (cfr. art. 40 cpv. 1 OLL 1). Se il motivo dell'urgente bisogno si protrae oltre i sei mesi e il ritardo non è imputabile all'azienda, l'autorità cantonale può prolungare il permesso di tre mesi al massimo (cfr. art. 40 cpv. 1 OLL 1). Poiché il rischio di una penuria energetica riguarda principalmente il periodo invernale, la possibilità di rilasciare permessi temporanei offre una flessibilità sufficiente. Per raggiungere l'obiettivo della mozione non è quindi necessario modificare l'articolo 28 OLL 1 concernente le condizioni per il rilascio di permessi di durata superiore.

Affinché si disponga di un criterio chiaro per il campo di applicazione del nuovo capoverso, quest'ultimo è applicabile solo quando le autorità hanno ordinato provvedimenti in seguito a una penuria di energia. Si tratta in questo caso delle prime restrizioni emanate dalle autorità dopo le richieste di riduzione volontaria dei consumi. Il nuovo capoverso *1bis* intende impedire l'introduzione di provvedimenti più restrittivi, come i contingentamenti o i razionamenti di energia.

### **3 Ripercussioni sulle finanze o sul personale della Confederazione e dei Cantoni e per l'economia**

La presente revisione non comporta alcun cambiamento nella prassi attuale della SECO o degli ispettorati cantonali del lavoro. Infatti, nella sua versione attuale l'articolo 27 OLL 1 permette già implicitamente il rilascio di permessi in caso di penuria di energia. Questa possibilità è tra l'altro già menzionata nelle indicazioni della SECO relative all'articolo 27 OLL 1. Non si prevedono quindi ripercussioni sulle finanze e/o sul personale della Confederazione e dei Cantoni o per l'economia in seguito alla revisione proposta.